

Spigolature

Roberto Morelli

In questa rubrica vogliamo segnalare incongruenze, stranezze, refusi ...rinvenuti in leggi, regolamenti, decreti, delibere, ecc. ecc. adottati in materia ambientale.

Essendo la materia molto vasta e complessa, saranno gradite segnalazioni da parte dei lettori

Scadenza retroattiva

L'articolo 9 del d.lgs. n. 209/2003ⁱ, che disciplina la gestione dei veicoli fuori uso vieta, a decorrere dal **1° luglio 2003**, «*la produzione o l'immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente*», con esclusione dei casi e delle condizioni previsti nell'allegato II al decreto stesso.

Il predetto termine è anteriore alla data di entrata in vigore del decreto (22 agosto 2003).

Il gruppo di lavoro inesistente

Il D.M. n. 203/2003ⁱⁱ, allo scopo di incrementare il recupero dei rifiuti derivanti dal post-consumo, dispone che gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota (pari almeno al 30%) di prodotti ottenuti da materiale riciclato.

A tal fine viene istituito un *repertorio del riciclaggio (Rr)*, tenuto e reso pubblico a cura dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti (ONR), di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 22/1997. I produttori di beni o manufatti ottenuti con materiale riciclato possono essere iscritti al repertorio a seguito di presentazione di apposita richiesta d'inserimento, che deve riportare, oltre ai dati identificativi dell'azienda, i dati specificati nell'allegato A al decreto n. 203.

Nel testo originario inviato alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione la gestione della materia era demandata ad un apposito **gruppo di lavoro** interministeriale per il repertorio del riciclaggio, la cui costituzione non è stata accettata dalla Sezione di controllo della predetta Corte, che pertanto non ha ammesso al "Visto" di sua competenza le parti del decreto che ne trattavano (articolo 5; art. 6, c.1; art. 6, c. 2, lett. b) e c); art. 8, cc. 1 e 2); art. 10, c. 1).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1, la richiesta d'inserimento di cui sopra doveva essere indirizzata «al gruppo di lavoro utilizzando il modello di cui all'allegato A» ma, non essendo state ammesse al visto queste parole, rimane il dubbio sul destinatario della richiesta (presumibilmente l'ONR), destinatario che nell'allegato A viene individuato nel soppresso gruppo di lavoro.

e il Comitato fantasma

Il d.m. n. 367/2003ⁱⁱⁱ fissa per numerose sostanze pericolose (160) obiettivi (standard) di qualità ambientale nelle acque interne superficiali e in quelle marino-costiere al fine di tutelare dette acque dall'inquinamento provocato dalle sostanze stesse.

Questi standard, espressi come valori limite di concentrazione di sostanza per litro di acqua ($\mu\text{g/l}$), sono riportati nella tabella n. 1 dell'allegato A del decreto e sono riferiti a due scenari: il primo a scadenza 2008, finalizzati «a garantire a breve termine la salute umana», e il secondo, con valori più restrittivi, al 2015, volti a assicurare «a lungo termine la tutela dell'ecosistema acquatico. Per 21 sostanze, gli standard sono contraddistinti dal termine "provvisorio", per i quali, si legge nella Legenda alla predetta tabella A, il valore indicato rimarrà «in vigore sino alla revisione da parte del Comitato di cui all'art. 3». Ma al menzionato art.3 non vi è alcun cenno a detto Comitato (verosimilmente anche questo è stato "cassato", come il gruppo di lavoro di cui al punto precedente, dalla Corte dei Conti). Inoltre, gli Istituti scientifici del comitato...fantasma devono definire le metodiche analitiche standardizzate per quelle sostanze che al momento ne sono prive (v. p. 2, ultimo periodo, della Parte generale che precede la summenzionata tabella A).

ⁱ **D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209**, *Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso* (S.O.G.U. 7/08/2003, n. 182)

ⁱⁱ **D.M. 8 maggio 2003, n. 203**, *Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo* (G.U. 5/08/2003, n. 180)

ⁱⁱⁱ **d.m. 6 novembre 2003, n. 367**, *Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152* (GU 8/01/2004, n. 5). Consultare